Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 13 ottobre 1950

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950, n. 823.

Collocamento fuori ruolo di funzionari della Direzione generale del tesoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 gennaio 1926, n. 898;

Visti i decreti luogotenenziali 20 novembre 1945, n. 878 e 30 novembre 1945, n. 851, riguardanti il collocamento fuori ruolo di quattro funzionari della Direzione generale del tesoro per essere destinati, due presso l'Istituto Vittorio III per i danneggiati dal terremoto di Reggio Calabria e due presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Servizio di vigilanza sulle aziende di credito;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni concernenti il collocamento fuori ruolo del personale della cennata Direzione generale del tesoro, al fine di adeguarle alle mutate esigenze dei servizi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a collocare fuori ruolo, ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, quattro funzionari della Direzione generale del tesoro, di grado non superiore al 5°, per essere destinati per il Servizio di vigilanza e controllo presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, le aziende di credito di diritto pubblico e l'Ufficio italiano dei cambi, restando abrogate le disposizioni contenute nei decreti luogotenenziali 20 novembre 1945, n. 878 e 30 novembre 1945, n. 851.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 13. — CONSOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1950, n. 824.

Inclusione dell'abitato di Nardodipace, in provincia di Catanzaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1906, n. 255;

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 18 aprile 1950, n. 1384;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *G* allegata alla legge 25 giugno 1906, n. 255, (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Nardodipace, in provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1950

EINAUDI

ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1950
Atti del Governo, registro n. 36, *foglio n.* 10. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1950.

Assegnazione al comune di Alba (Cuneo) di un segretario capo di 2ª classe (grado IV), al comune di Pietra Ligure (Savona) di un segretario di 1ª classe (grado VI) ed al comune di Chiusavecchia (Imperia) di un segretario di 2ª classe (grado VII).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 31 dicembre 1949, concernente l'approvazione dell'elenco dei Comuni e Consorzi di comuni della Repubblica, ai fini della determinazione del grado del segretario, con il quale, ai seguenti Comuni, in base ai dati di popolazione, accertati dall'Istituto centrale di statistica a tutto il 31 dicembre 1947, ed in conformità alla tabella *A*, annessa alla legge 27 giugno 1942, n. 851, viene assegnato il grado del segretario come appresso indicato: al co-

mune di Alba (Cuneo) un segretario capo di 3ª classe (grado V), al comune di Pietra Ligure (Savona) un segretario di 2ª classe (grado VII) ed al comune di Chiusavecchia (Imperia) un segretario di 3ª classe (grado VIII);

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 814;

Viste le lettere 16 marzo 1950, Servizio I, n. 6016, 4 maggio 1950, Servizio I, n. 9749 e 3 giugno 1950, Servizio I, n. 12174, con le quali l'Istituto centrale di statistica comunica che la popolazione dei comuni di Alba (Cuneo), Pietra Ligure (Savona) e Chiusavecchia (Imperia), calcolata al 31 dicembre 1947, risulta ammontare, in seguito a nuovi accertamenti, rispettivamente ad abitanti 15.151, 4305 e 1016;

Ritenuto che, per effetto di tali rettifiche di popolazione ed in conformità alla tabella *A*, annessa alla suddetta legge n. 851, compete al comune di Alba un segretario capo di 2ª classe (grado IV), al comune di Pietra Ligure un segretario di 1ª classe (grado VI) ed al comune di Chiusavecchia un segretario di 2ª classe (grado VII);

Decreta:

A modifica del decreto Ministeriale 1° dicembre 1949, ai Comuni di cui sopra è assegnato il grado del segretario come appresso indicato:

1) al comune di Alba (Cuneo) un segretario capo di 2ª classe (grado IV);

2) al comune di Pietra Ligure (Savona) un segretario di 1ª classe (grado VI);

3) al comune di Chiusavecchia (Imperia) un segretario di 2ª classe (grado VII).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 settembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4362)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1950.

Tipo e prezzo del contrassegno di Stato per gli estratti e le essenze per liquori.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 20, primo comma, del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato, previsto dall'art. 20, primo comma, del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, per i condizionamenti per la minuta vendita degli estratti ed essenze, anche se non contenenti alcool, in dose sufficiente per la preparazione di non più di un litro di liquore, è costituito da un fascetta in carta filigranata, della lunghezza di mm. 120 e della larghezza di mm. 11, con orlo dentellato mediante perforazione.

La lunghezza totale della fascetta è distinta in tre parti: una centrale di mm. 60 e due laterali di mm. 30 ciascuna.

Nella parte centrale, in coloro rosso cupo, vi è, in nero, lo stemma della Repubblica Italiana, due lettere alfabetiche distintive di serie con, al di sotto, un numero progressivo da 1 a 1.000.000 per ciascuna serie, e infine la dicitura « Contrassegno di Stato », e, al di sotto, « Estratti per liquori ».

Le due parti laterali sono lineate ondulate in rosso cupo.

Art. 2.

Il prezzo di ciascun contrassegno di cui al precedente articolo è di L. 5.

Art. 3.

La fascetta contrassegno deve essere applicata, a cura della ditta fabbricante o importatrice, con sostanza adesiva atta ad attaccarla saldamente, e deve aderire completamente alla superficie sottostante.

Essa deve essere ordinariamente applicata direttamente al recipiente contenente l'estratto. Qualora la lunghezza della fascetta sia esuberante, si potranno tagliare le parti laterali o farle sovrapporre nell'incollarle restando sempre integra e visibile la parte centrale.

Quando ciascun recipiente di estratto è contenuto in apposita scatola o involucro, si può ammettere che la fascetta sia applicata sull'involucro, purchè questo sia preventivamente approvato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e la fascetta sia applicata in modo che non si possa aprire l'involucro senza romperla.

Art. 4.

L'obbligo per le ditte fabbricanti od importatrici di apporre ai recipienti, od agli involucri in cui questi siano eventualmente contenuti, il contrassegno descritto nei precedenti articoli decorre dal 31 dicembre 1950.

Prima di tale data è peraltro consentita la preparazione e la vendita al minuto di essenze od estratti muniti del suddetto contrassegno.

Art. 5.

Gli esercenti la vendita al minuto, i quali detengano, alla data del 31 dicembre 1950, estratti od essenze non muniti dei contrassegni, non possono effettuarne la vendita se non dopo la loro regolarizzazione. A tal fine, essi dovranno presentare, entro il 5 gennaio 1951, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, la denuncia delle rimanenze di estratti ed essenze ancora in loro possesso non regolarizzate alla sera del 30 dicembre 1950 insieme col relativo registro di carico e scarico.

Le rimanenze saranno regolarizzate a cura dell'esercente con l'assistenza del personale del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, con indennità a carico dell'interessato.

Art. 6.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1950

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1950
Registro Finanze n. 22, *foglio n.* 70. — BENNATI

(4324)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
3933	4-8-1950	9-V-6764 Gab.	Bolzano	Piscin Sofia fu Giovanni Battista nata Vittur	18-5-1881 Marebbe	Pisching	Albina, Margherita, Maria, Angela, Adolfo, Frida-Francesca e Francesco, figli; Marta-Maria, illegittima di Angela, nipote; Frenner Ida, moglie di Adolfo; Elmuto di Adolfo; Franca-Severa, illegittima di Frida.
3985	4-8-1950	9-V-8547 Gab.	Id.	Sottotorre Giovanni fu Giuseppe	24-8-1881 Scena	Unterthurner	Lampacher Serafina, moglie; Francesco, figlio.
3936	16-8-1950	9-V-9434 Gab.	Id.	Collacci Luigi di Carlo	25-4-1901 - Mezzolombardo	Glatz	Kirchler Stefania fu Simone, moglie; Carlo ed Irma, figli.
3937	16-8-1950	9-V-8625 Gab.	Id.	Villa Valburga fu Giuseppe	15-2-1925 Casteldarne	Willeit	Matilde, figlia.
3938	16-8-1950	9-V-9530 Gab.	Id.	Dandrea Felice di Giovanni	12-9-1922 - Livinallongo	Dander	—
3939	23-6-1950	9-V-6320 Gab.	Id.	Pizzini Maria fu Giacomo	10-2-1929 Scena	Pixner	—
4203	4-9-1950	9-V-10256 Gab.	Id.	Maia Teresa fu Giuseppe	8-8-1903 Silandro	Mair	Carlo e Rosa, figli.
4204	2-9-1950	9-V-1758 Gab.	Id.	Coseri Maria di Giuseppe in Lira	3-2-1915 - Laives	Coser	—
4205	2-9-1950	9-V-9532 Gab.	Id.	Cassero Carlo di Carlo	22-12-1920 - Villandro	Gasser	Fischnaller Valeria, moglie; Gertraud e Ferdinando, figli.
4206	18-8-1950	9-V-9178 Gab.	Id.	Valzi Luigi fu Antonio	16-12-1898 Gargazzone	Walzl	Luigi ed Ernesto, figli.
4207	18-8-1950	9-V-9528 Gab.	Id.	Campi Luigi di Luigia	10-12-1925 Laces	Gamper	—
4208	8-9-1950	9-V-9852 Gab.	Id.	Nobile Antonio fu Antonio Sebastiano	31-12-1906 Jembach	Nogler	Delago Luigia fu Luigi, moglie; Antonio, Teresa, Eleonora ed Erica, figli.
4209	8-9-1950	9-V-10009 Gab.	Id.	Piccini Anna nata Mulser fu Francesco	20-11-1876 Castelrotto	Pitscheider	Piccini Giuseppina e Piccini Giuseppe fu Giuseppe, figli.
4210	16-9-1950	9-V-10781 Gab.	Id.	Peratoni Giuseppe Antonio fu Matteo	3-3-1909 S. Cristina	Perathoner	Senoner Maddalena fu Giuseppe, moglie; Alberto-Augusto, Carlo-Giuseppe, Erica-Sofia ed Enrico, figli.
4211	16-9-1950	9-V-10779 Gab.	Id.	Merani Luigi di Luigi	16-7-1909 Bolzano	Meran	Scandella Rosa fu Carlo, moglie; Olga e Carlo, figli.
4212	16-9-1950	9-V-10697 Gab.	Id.	Cuoco Giuseppe fu Giuseppe	7-10-1895 - Glorenza	Koch	Massimiliano, Giuseppe, Carlo, Leo e Riccardo, figli.
4213	8-9-1950	9-V-9843 Gab.	Id.	Ponti Giovanni fu Giuseppe	23-5-1896 Monguelfo	Brugger	Burger Rosina, moglie; Giovanni, Maria, Filomena, Teresa, Stefano, Antonio e Francesco, figli.
4214	8-9-1950	9-V-10371 Gab.	Id.	Conti Maria di Riccardo in Forti	9-9-1910 Aldeno	Cont	—
				Conti Francesca di Riccardo in Anesi	17-9-1913 - Aldeno	Cont	—
4215	5-9-1950	9-V-10306 Gab.	Id.	Sopelsa Luigi di Andrea	16-4-1922 - Monguelfo	Sapelza	—
				Sopelsa Francesco di Andrea	18-8-1926 - Monguelfo	Sapelza	—
				Sopelsa Carlo di Andrea	20-9-1927 - Monguelfo	Sapelza	—
4216	6-9-1950	9-V-1756 Gab.	Id.	Abrami Francesco di Daniele	6-8-1909 Laives	Abram	—
				Abrami Marta di Daniele in Rizzoli	26-12-1919 Laives	Abram	—

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 9 ottobre 1950:

Corigliano Mario, notaio residente nel comune di Nocera Umbra, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Gallese, distretto notarile di Viterbo;

Tosi Franco, notaio residente nel comune di Pellegrino Parmense, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Salsomaggiore, stesso distretto;

Sciello Giacomo, notaio residente nel comune di Borzonasca, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova;

Fornari Giuseppe, notaio residente nel comune di Calestano, distretto notarile di Parma, è traslocato nel comune di Noceto, stesso distretto;

Angeli Camillo, notaio residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, è traslocato nel comune di Castiglione del Lago, stesso distretto;

Guglielmi Massimo, notaio residente nel comune di Perugia, è traslocato nel comune di Fara in Sabina, distretto notarile di Rieti;

Piscitelli Vincenzo, notaio residente nel comune di Baceno, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Orvinio, distretto notarile di Rieti;

Nosari Giovanni, notaio residente nel comune di Almenno San Salvatore, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Bergamo;

Paino Giovanni, notaio residente nel comune di Malfa, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Lipari, stesso distretto;

Natoli Francesco, notaio residente nel comune di Castroreale, distretto notarile di Messina, è traslocato nel comune di Gioiosa Marea, distretto notarile di Patti;

Ferrari Tonino, notaio residente nel comune di Pieve Santo Stefano, distretto notarile di Arezzo, è traslocato nel comune di Lendinara, distretto notarile di Rovigo;

De Sanctis Giuseppe, notaio residente nel comune di Tornimparte, distretto notarile di L'Aquila, è traslocato nel comune di Sassa (frazione del comune di L'Aquila) stesso distretto;

Bocelli Giovanni, notaio residente nel comune di Borno, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Corniglio, distretto notarile di Parma;

Forleo Vincenzo, notaio residente nel comune di Gambatesa, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Oria, distretto notarile di Lecce;

Barone Giuseppe, notaio residente nel comune di Setta Godano, distretto notarile di La Spezia, è traslocato nel comune di Cambiano, distretto notarile di Torino;

Manfredini Raffaele, notaio residente nel comune di Eudine Gaiano, distretto notarile di Bergamo, è traslocato nel comune di Lucca;

Affede Mario, notaio residente nel comune di Pollenza, distretto notarile di Macerata, è traslocato nel comune di Macerata.

(4357)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di relitto d'alveo del torrente Annunziata in comune di Reggio Calabria.

Con decreto interministeriale 5 giugno 1950, n. 1188/1 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, del relitto d'alveo in sponda destra del torrente Annunziata, del comune di Reggio Calabria, della superficie di mq. 770, intestato al Demanio dello Stato ed indicato nella planimetria in scala 1:2000 del 19 aprile 1949 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4343)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948.

Con decreto interministeriale in data 7 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 160, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Francavilla a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 286.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4335)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 144, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Giuliano Teatino (Chieti) di un mutuo di L. 1.036.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4327)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Taranta Peligna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 7 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 184, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Taranta Peligna (Chieti) di un mutuo di L. 1.198.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4331)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vergato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 4 marzo 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vergato (Bologna) di un mutuo di L. 1.600.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4328)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fiesole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 161, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fiesole (Firenze) di un mutuo di L. 1.600.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4329)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Tollo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 17 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 183, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Tollo (Chieti) di un mutuo di L. 1.162.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Martino sulla Marruccina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 185, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Martino sulla Marruccina (Chieti) di un mutuo di L. 1.032.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4332)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ortona a Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1950, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 141, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ortona a Mare (Chieti) di un mutuo di L. 3.428.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4333)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montenerodomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 26 novembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montenerodomo (Chieti) di un mutuo di L. 1.087.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4334)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Filetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1949, registro n. 36 Interno, foglio n. 145, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Filetto (Chieti) di un mutuo di L. 894.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4336)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 1° ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 146, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fara Filiorum Petri (Chieti) di un mutuo di L. 758.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4337)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Con decreto interministeriale in data 2 dicembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1950, registro n. 36 Interno, foglio n. 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ari (Chieti) di un mutuo di L. 800.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(4338)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi.

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cattaneo Ugo di Roberto, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 239-AL.

(4312)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Canepari Ezio fu Ernesto, già esercente in Valenza Po.

Tali marchi recavano il n. 272-AL.

(4326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 185

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 13 ottobre 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,82	143 —
» Firenze	664,82	142,80
» Genova	624,85	142,90
» Milano	624,82	142,95
» Napoli	624,70	142,95
» Palermo	624,80	143 —
» Roma	624,82	143 —
» Torino	624,82	143 —
» Trieste	624,82	143,05
» Venezia	624,82	143,02

Media dei titoli del 13 ottobre 1950

Rendita 3,50 % 1906	73,175
Id. 3,50 % 1902	72,40
Id. 3 % lordo	45,20
Id. 5 % 1935	100,15
Redimibile 3,50 % 1934	74,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	73,025
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	71,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,70
Id. 5 % 1936	94,325
Buoni del Tesoro 5 % (15 aprile 1951)	100,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,90
Id. 5 % convertiti 1951	100,35
Id. 5 % (scadenza 1959)	97,975

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 ottobre 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,82
1 franco svizzero	» 142,98

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso nei ruoli speciali transitori per il personale tecnico delle scuole e degli istituti d'arte

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, sulla costituzione dei ruoli speciali transitori per gli insegnanti degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, artistica, di avviamento professionale ed elementare e per il personale tecnico delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, sulla compilazione delle graduatorie a posti di ruolo speciale transitorio per il personale insegnante tecnico-pratico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica nonchè per gli istruttori pratici dei corsi di avviamento professionale ed artistico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, sul contingente dei posti di ruolo speciale transitorio per gli insegnanti tecnico-pratici e capi d'arte;

Decreta:

Art. 1.

Nei ruoli speciali transitori dei capi d'arte, dei sottocapi d'arte e delle maestre di laboratorio delle scuole e degli istituti d'arte possono chiedere di essere iscritti i capi e sottocapi d'arte e le maestre di laboratorio non di ruolo, in servizio, alla data del 17 settembre 1948, nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica, i quali abbiano prestato servizio, per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio 1943-44 1947-48.

Per gli aspiranti ex combattenti o che appartengano a categoria cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti ai fini della ammissione nei pubblici impieghi, in servizio alla data del 17 settembre 1948, il periodo di servizio scolastico è ridotto ad anni due.

Per gli aspiranti forniti di idoneità, per la specializzazione cui si riferisce il posto, conseguita prima del 17 settembre 1948 il periodo di servizio scolastico è ridotto al solo anno 1947-48.

Non possono chiedere l'iscrizione nei detti ruoli coloro i quali occupano un qualunque posto di ruolo ordinario in una pubblica Amministrazione e coloro che sono provvisti di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'iscrizione nei ruoli speciali transitori di cui al precedente art. 1 è di 21 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si prescinde dal limite massimo di età, salvo che si siano superati, alla detta data, i limiti stabiliti dalle norme in vigore per il collocamento a riposo.

Art. 3.

La domanda di ammissione, da presentare nel termine e nei modi prescritti dai successivi articoli 9, 10 e 11 deve indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome e il nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo dell'istante ed il posto per il quale il candidato intende concorrere.

Gli istanti hanno l'obbligo di comunicare ai capi d'istituto qualunque cambiamento del loro recapito. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40;

b) certificato, su carta bollata da L. 24, comprovante che l'istante è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

c) certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 85;

e) certificato di buona condotta civile e morale, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

I capi d'istituto e, comunque, il Ministero della pubblica istruzione, si riservano di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a loro disposizione, sulla condotta civile dell'istante e, in conseguenza, di adottare anche dopo la formazione delle graduatorie provvedimenti di esclusione.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione può valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che l'aspirante abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri inerenti ai ruoli nei quali i candidati chiedono di essere iscritti, rilasciato, su carta bollata da L. 24, dal medico provinciale o da un medico militare o da un ufficiale sanitario o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato.

Per gli invalidi di guerra ed assimilati il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e deve contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza altrui e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo all'adempimento dei doveri suddetti.

I capi d'istituto o il Ministero della pubblica istruzione si riservano, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di loro fiducia i candidati per i quali lo ritengano necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare munita della marca da bollo da L. 40, sul primo foglio, e di L. 32, su ogni intercalare; oppure certificato dell'esito di leva su carta bollata di L. 24 per i riformati e rivedibili; oppure certificato d'iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 24, per coloro che non hanno ancora concorso alla leva stessa.

I concorrenti che si trovano alle armi devono presentare un certificato, su carta bollata da L. 24, rilasciato dal Comando del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano;

h) certificato di servizio, su carta bollata da L. 24, comprovante che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per la iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1;

i) stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, per i candidati coniugati, con o senza prole, o vedovi con prole;

l) ogni altro titolo che gli aspiranti intendano produrre.

Tutti i documenti di cui alle lettere precedenti vanno soggetti alle legalizzazioni di rito da parte delle autorità competenti secondo la natura del certificato.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) devono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il documento di cui alla precedente lettera *g*) deve essere di data non anteriore al 25 aprile 1945.

Art. 4.

La presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) è obbligatoria.

Sarà invece fissato un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione di quei documenti che dovessero risultare formalmente imperfetti.

Art. 5.

I certificati di servizio scolastico devono indicare esattamente la natura e il tipo del servizio prestato, la data dell'inizio e della cessazione nell'anno scolastico al quale si riferiscono e il numero delle ore settimanali. Quelli relativi

agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, devono contenere anche la indicazione della qualifica. Ai soli fini della valutazione valgono anche gli anni scolastici 1948-49 e 1949-50 sempre che siano qualificati.

Non è valutabile il servizio scolastico privo di qualifica.

I servizi scolastici anteriori al 1945-46 devono avere, per essere valutati in luogo della qualifica, la dichiarazione del capo d'istituto che siano stati prestati « senza demerito ».

Tale dichiarazione può essere rilasciata quando dagli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati; sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo con la dizione di « servizio lodevole » purchè contengano tutti gli altri dati indicati nel primo comma del presente articolo.

Art. 6.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18 deve essere presentata la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che hanno partecipato alle operazioni svoltesi in Africa orientale, dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi, per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937.

Gli ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina. Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte alla guerra 1940-43.

La qualifica di partigiano combattente può essere provvisoriamente comprovata, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè il titolo definitivo rilasciato nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sia presentato prima dell'approvazione delle graduatorie.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualifica, munita dell'annotazione che all'atto del rimpatrio sono stati giudicati favorevolmente a norma della citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito in data 1° agosto 1948.

Le condizioni di reduce dalla deportazione devono risultare da attestazione del prefetto della Provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione rilasciata dal sindaco di residenza, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, se tale qualifica non risulti dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, debbono presentare il certificato mod. 69 del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra ovvero il certificato della competente delegazione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica stessa, ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92 e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali è stata riconosciuta.

Le vedove dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, devono presentare la copia del decreto di concessione della pensione o un certificato del sindaco, debitamente legalizzato, attestante che la morte del coniuge devesi a servizio militare o assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o dell'Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, devono comprovare tale loro qualità mediante certificato legalizzato dal prefetto e rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra.

I danneggiati civili per fatti di guerra (mutilati, invalidi, vedove e orfani di caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180) devono produrre documenti analoghi a quelli richiesti per le corrispondenti categorie di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra.

I profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione rilasciata dal prefetto a termine del decreto del Presidente del Consiglio in data 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, devono presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948.

I perseguitati politici e razziali, devono provare tale loro condizione nei modi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

I decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra e i promossi di grado militare per meriti di guerra, devono produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, nell'eventualità che tali benemerenze non risultino dalla copia dello stato di servizio militare o dal foglio matricolare.

Art. 7.

Per la distribuzione fra le varie scuole ed i vari istituti del contingente dei posti già fissato con decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1949, n. 1000, si fa riferimento alla tabella *A* annessa al presente decreto, del quale essa fa parte integrante.

Art. 8.

Le domande con le quali viene chiesta l'iscrizione nei ruoli speciali transitori dei capi e sottocapi d'arte, e delle maestre di laboratorio delle scuole e istituti d'arte devono essere presentate, redatte su carta da bollo da L. 24 agli istituti e alle scuole presso cui i candidati prestavano servizio alla data del 17 settembre 1948.

E' lasciata facoltà a coloro i quali, dopo tale data, siano stati assunti presso altri istituti o scuole, di presentare domanda anzichè presso la sede nella quale prestavano servizio a tale data, in quella ove prestano servizio all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzeta Ufficiale*.

Le domande di cui ai precedenti commi potranno essere presentate solo ed in quanto presso gli istituti e le scuole siano stati istituiti i relativi posti, a norma della tabella *A* annessa al presente decreto.

Dette domande dovranno essere corredate di tutti i documenti di cui al precedente art. 3.

Art. 9.

Coloro che intendano chiedere l'iscrizione in più graduatorie presso lo stesso istituto o la stessa scuola devono presentare domande separate. Una sola di esse deve essere documentata in modo completo, nelle altre deve essere indicato a quale delle domande sono stati allegati i documenti di rito e gli eventuali titoli.

I documenti di cui all'art. 3 non sono restituiti, fatta eccezione del titolo originale di studio o del certificato che lo sostituisce a tutti gli effetti, ai candidati che verranno iscritti nei detti ruoli.

Agli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che essi facciano domanda in carta da bollo da L. 32, dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito.

Art. 10.

Le domande di cui al precedente art. 9 devono essere presentate entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono esclusi dalle graduatorie i candidati che abbiano presentato domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma del presente articolo o non l'abbiano corredata entro il termine stesso di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati i documenti ad essi inviati per la regolarizzazione.

La data della presentazione delle domande o dei documenti sarà accertata dal bollo di arrivo alle scuole o agli istituti.

Scaduto il termine indicato nel primo comma del presente articolo non saranno consentite sostituzioni anche parziali di documenti.

Non potrà partecipare ai concorsi chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dagli impieghi delle Amministrazioni dello Stato.

In mancanza di comunicazione di esclusione il candidato si riterrà senz'altro ammesso.

Art. 11.

Per la valutazione dei servizi scolastici e dei titoli si fa riferimento alla tabella *B*, annessa al presente decreto del quale essa fa parte integrante.

Art. 12.

Alla compilazione delle graduatorie provvede il capo di istituto assistito da due insegnanti di ruolo, o, in mancanza, da due insegnanti incaricati di materie tecniche o scientifiche scelti dallo stesso capo d'istituto.

Nelle graduatorie devono essere inclusi, secondo l'ordine risultante dai punti complessivi attribuiti a ciascun candidato, tutti coloro per i quali siano state accertate le condizioni di ammissione, a norma degli articoli precedenti. Esse saranno tenute distinte nei casi in cui presso l'istituto o la scuola esistano posti relativi a specializzazioni diverse.

Ai fini dell'assegnazione, secondo l'ordine delle graduatorie, dei posti di ruolo speciale transitorio, si osservano le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e dell'art. 6 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, in favore dei candidati mutilati e invalidi di guerra e categorie assimilate.

A parità di merito si applicano i criteri di preferenza stabiliti dal regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Le graduatorie non hanno effetto, ai fini della nomina, se non entro i limiti dei posti di ruolo speciale transitorio assegnati a ciascuna scuola o istituto per effetto della citata tabella *A* annessa al presente decreto.

Esse non sono esecutive se non siano state prima approvate dal Ministero della pubblica istruzione, il quale accerterà la regolarità delle operazioni compiute e la legittimità dei criteri seguiti. A tale scopo gli atti relativi alle graduatorie compilate dai capi d'istituto dovranno essere, da questi ultimi, trasmessi al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori - via dei Genovesi n. 30-c, non oltre trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al precedente art. 10.

Art. 13.

Agli effetti di quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 7 maggio 1948, n. 1127 e dal secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, il Ministero della pubblica istruzione si riserva dopo di aver reso esecutive le graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 12, di comunicare alle scuole e agli istituti interessati gli eventuali posti che dovessero risultare disponibili ai fini dell'assegnazione in conformità delle dette norme.

Art. 14.

Per quanto altro eventualmente occorra per l'esecuzione del presente decreto che non sia prescritto o espressamente qui richiamato, valgono le norme di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del regolamento 14 febbraio 1949, numero 236.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1950
Registro Pubblica istruzione n. 36, *foglio n.* 345. — MAGNASCO

TABELLA A

Ripartizione dei posti elencati nella tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 12 *ottobre* 1949, *n.* 1000, *per gli istituti e le scuole d'arte cui i posti stessi si riferiscono e per i quali è prevista la formazione delle graduatorie di cui all'art. 11 del decreto legge 7 maggio* 1948, *n.* 1127.

TIPI DI SCUOLE	POSTI ISTITUITI		NUMERO DEI POSTI		
	Sede	Denominazione del posto	M	F	T
1) Istituti d'arte (non è richiesto alcun titolo di studio).	Firenze	Capo d'arte per le arti grafiche, scultura del marmo, pietra e formatura	1	—	1
	Firenze	Capo d'arte per la lavorazione industriale	1	—	1
	Firenze	Capo d'arte per la sezione dei metalli	2	—	2
	Napoli	Capo d'arte per la tipografia	1	—	1
	Napoli	Capo d'arte per la litografia	1	—	1
	Palermo	Capo d'arte per l'ebanisteria e l'intarsio	1	—	1
	Palermo	Capo d'arte per la scultura, marmo e pietra	1	—	1
	Parma	Capo d'arte per la plastica e la formatura	1	—	1
	Parma	Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Sassari	Capo d'arte per la tessitura	1	—	1
	Venezia	Capo d'arte per il mosaico	1	—	1
	Venezia	Capo d'arte per la formatura e stucco	1	—	1
	Faenza	Sottocapo d'arte per il laboratorio scientifico	1	—	1
	Napoli	Sottocapo d'arte per la decorazione	1	—	1
	Napoli	Sottocapo d'arte per il legno	1	—	1
	Napoli	Sottocapo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Sassari	Sottocapo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Sassari	Sottocapo d'arte per la modellatura	1	—	1
2) Scuole d'arte di 2° grado (non è richiesto alcun titolo di studio).	Cortina d'Ampezzo	Capo d'arte per la falegnameria	1	—	1
	Ortisei	Capo d'arte per la falegnameria	1	—	1

TIPI DI SCUOLE	POSTI ISTITUITI — Sede	POSTI ISTITUITI — Denominazione del posto	NUMERO DEI POSTI — M	F	T
Segue: 2) Scuole d'arte di 2° grado (non è richiesto alcun titolo di studio).	Fano	Capo d'arte per le forme, il cemento e le esercitazioni di arte muraria	1	—	1
	Gorizia	Capo d'arte per il legno	1	—	1
	Volterra	Capo d'arte per il legno	1	—	1
	Gorizia	Capo d'arte per la decorazione ceramica	1	—	1
	Gorizia	Capo d'arte per la pietra	1	—	1
	Isernia	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli, ferro battuto, sbalzo e cesello	1	—	1
	Lecce	Capo d'arte per l'aggiustaggio	1	—	1
	Macerata	Capo d'arte per l'intaglio	1	—	1
	Macerata	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli	1	—	1
	Volterra	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli	1	—	1
	Pesaro	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli	1	—	1
	Pesaro	Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Caltagirone	Sottocapo d'arte per la lavorazione delle argille, forni e macchinari	1	—	1
	Fano	Sottocapo d'arte per la decorazione ceramica	1	—	1
	Lecce	Sottocapo d'arte per l'aggiustaggio	1	—	1
	Lecce	Sottocapo d'arte per il legno	1	—	1
	Volterra	Sottocapo d'arte per l'alabastro	1	—	1
	Cortina d'Ampezzo	Maestra di laboratorio per le arti femminili	—	1	1
3) Scuole d'arte di 1° grado (non è richiesto alcun titolo di studio).	Comiso	Capo d'arte per i metalli	1	—	1
	Penne	Capo d'arte per i metalli	1	—	1
	Galatina	Capo d'arte per il ferro battuto	1	—	1
	Grottaglie	Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Lanciano	Capo d'arte per il legno	1	—	1
	Penne	Capo d'arte per il legno	1	—	1
	Sorrento	Capo d'arte per la tarsia	1	—	1
Segue: Scuole d'arte di 1° grado (non è richiesto alcun titolo di studio).	Sorrento	Capo d'arte per l'ebanisteria	1	—	1
	Lanciano	Sottocapo d'arte per i metalli	1	—	1
	Penne	Maestra di laboratorio per arti femminili	—	1	1
4) Scuole non classificate (non è richiesto alcun titolo di studio).	Anagni	Capo d'arte per l'ebanisteria e la falegnameria	1	—	1
	Avellino	Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Avellino	Capo d'arte per l'ebanisteria	1	—	1
	Bologna	Capo d'arte per la lavorazione e formatura del marmo	1	—	1
	Bologna	Capo d'arte per la pittura decorativa e murale	1	—	1
	Castellamonte	Capo d'arte per l'ebanisteria, l'intaglio e tecnologia	1	—	1
	Castelli	Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Civita Castellana	Capo d'arte per la ceramica	1	—	1
	Castelmassa	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli	1	—	1
	Mantova	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli	1	—	1
	Sulmona	Capo d'arte per la lavorazione dei metalli	1	—	1
	Castelmassa	Capo d'arte per la sezione dei disegnatori edili	1	—	1
	Civita Castellana	Capo d'arte per la tornitura e formatura	1	—	1
	Civita Castellana	Capo d'arte per la forgiatura e gesso	1	—	1
	Mantova	Capo d'arte per l'ebanisteria	1	—	1
	Sulmona	Capo d'arte per l'ebanisteria	1	—	1
		TOTALE	63	2	65

Roma, addì 20 settembre 1950

Il Ministro: GONELLA

TABELLA B

Valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi per l'ammissione nei ruoli speciali transitori dei capi e sottocapi d'arte e delle maestre di laboratorio negli istituti e nelle scuole d'arte.

1) *Titoli di studio professionale*:	Punti
Diploma del corso di magistero rilasciato dagli Istituti d'arte	8 —
Diploma di Istituti d'arte	6 —
Licenza di Scuola d'arte	3 —
Certificato di Scuole d'arte per artigiani e simili	2 —

2) *Servizio scolastico*:

Servizio prestato come maestro d'arte o capolaboratorio in istituti governativi e presso istituti artistici pareggiati o parificati.

Tale servizio deve essere stato prestato ininterrottamente, in ogni anno scolastico, per almeno cinque mesi nella scuola.

Per ogni anno di servizio prestato per la stessa materia cui si riferisce il concorso:

	Punti
per gli istituti d'arte	4 —
per le scuole d'arte	3,30

Pere ogni qualifica di « ottimo » relativa agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48 e per la materia cui si riferisce il concorso:

	Punti
per gli istituti d'arte	2,50
per le scuole d'arte	2 —

Per ogni qualifica di « valente » o « distinto » relativa agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, e per la stessa materia cui si riferisce il concorso:

	Punti
per gli istituti d'arte	2 —
per le scuole d'arte	1,50

Per ogni qualifica di « buono » relativa agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, e per la materia cui si riferisce il concorso:

	Punti
per gli istituti d'arte	1,50
per le scuole d'arte	1 —

3) *Titoli d'arte applicata*:

Provenienza dall'industria artigiana (attestati di capi d'arte o dirigente artigiano); lavori realizzati presso ditte private o per opere pubbliche; partecipazioni a concorsi d'arte applicata; conseguimento di premi, ecc.; pubblicazioni inerenti all'attività svolta e qualunque altro titolo da cui possa risultare la capacità tecnica organizzativa e direttiva del concorrente (numero e genere delle opere principali eseguite, numero dei dipendenti).

Nella valutazione complessiva dei titoli di cui sopra si dovrà tener conto della lunga ininterrotta esperienza nel campo specifico dell'insegnamento professionale e delle sue possibilità di rendimento.

Per la valutazione di questi titoli i commissari hanno a loro disposizione quindici punti ciascuno.

4) *Valutazioni speciali*:

Servizio militare prestato in reparti partecipanti alle operazioni di guerra:

	Punti
per ogni anno	0,50
per frazioni di anno	0,30
Croce al merito di guerra (qualunque ne sia il numero, quando trattasi di distinzioni avute per una stessa guerra)	0,50
Croce di guerra al valore militare	1,50
Avanzamento per meriti di guerra	1,50
Medaglie di bronzo al valore militare	2,50
Medaglie d'argento al valore militare	4,50
Promozione per merito di guerra	4,50
Medaglie d'oro al valor militare	7,50
Ferite in combattimento	1 —

Servizio di infermiera presso enti delle Forze armate partecipanti alle operazioni di guerra:

	Punti
per ogni anno	0,50
per frazione di anno	0,30
Perseguitati per motivi politici o di razza che provino tale loro qualità a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373	4,50
Vedove e orfani di guerra o di caduti civili per fatti di guerra; profughi dei territori di confine o dell'Africa italiana che provino tale loro qualità a norma del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 e del decreto Ministeriale 10 giugno 1940	4 —

5) *Detrazioni*:

Per qualifiche di insufficienza riportate negli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48 per punizioni disciplinari o per ogni altra causa di demerito che non comporti l'esclusione del concorso:

	Punti
	fino a 15 —

Nota. — Il servizio scolastico è valutato per un massimo di dieci anni a partire dall'anno 1932-33. Qualora in nessun tipo di scuole artistiche esistano posti di ruolo ordinario corrispondente al posto di ruolo transitorio messo a concorso, il servizio prestato per il posto stesso è valutato fino a 25 anni, ma non anteriormente all'anno scolastico 1922-23. Nei riguardi, peraltro, dei candidati a detti posti i coefficienti di valutazione del servizio scolastico, oltre il decimo anno, sono ridotti della metà.

Alla stessa stregua del servizio negli istituti d'istruzione artistica è valutato il servizio militare prestato dal 1940 a tutto l'anno scolastico 1945-46, purchè non si tratti di servizio di leva iniziato dopo il 25 aprile 1945, nei riguardi solo dei concorrenti che all'atto della chiamata alle armi ricoprivano o avevano ricoperto un incarico. La massima qualifica è attribuita al servizio militare nell'anno 1945-46. Ugualmente è valutato il periodo successivo nei confronti dei reduci dalla prigionia, rimpatriati dopo la fine dell'anno anzidetto, nel qual caso è attribuita la massima qualifica anche per il 1946-47, se il periodo da computare sia almeno di cinque mesi.

La deportazione civile è equiparata alla prigionia di guerra.

Coloro che per motivi politici o di razza non poterono, durante il cessato regime, ottenere supplenze o incarichi hanno diritto alla valutazione del periodo corrispondente. Il servizio militare, il periodo di deportazione e quello di esclusione dell'insegnamento per motivi politici o di razza si considerano come periodi di servizio scolastico prestato nel posto stesso messo a concorso.

In nessun caso possono essere superati i limiti di tempo indicati al primo comma.

Roma, addì 20 settembre 1950

Il Ministro: GONELLA

(4099)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso speciale per esami e per titoli a trentasei posti di vice-bibliotecario (gruppo A, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 546, concernente la revisione dei ruoli organici del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, concernente l'approvazione del regolamento per i concorsi speciali nelle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nella Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi, agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 678, concernente l'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione ai concorsi per la nomina ad impieghi pubblici;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, sull'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici in favore dei reduci;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica di campi minati i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, recante norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Veduto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° luglio 1948, che detta norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Veduto il decreto Ministeriale 10 giugno 1948, recante le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante la estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Veduto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per esami e per titoli a trentasei posti di vice-bibliotecario (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato, senza limiti di età, al personale di ruolo e non di ruolo delle Biblioteche pubbliche governative in servizio alla data del 30 maggio 1948.

Art. 2.

Il personale non di ruolo, per essere ammesso al concorso, deve aver prestato, alla data suddetta, lodevole servizio da almeno un anno.

Art. 3.

Al concorso potranno altresì partecipare i volontari di cui all'art. 2 del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, purchè, alla predetta data, abbiano prestato lodevole servizio da almeno tre anni.

Art. 4.

Al concorso potrà essere ammesso anche il personale di ruolo e non di ruolo di ogni altra Amministrazione statale, che sia fornito dei prescritti requisiti e si trovi nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del presente bando. Il personale medesimo potrà conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso, e cioè per non oltre quattro posti.

Art. 5.

Per prendere parte al suddetto concorso sono richiesti una laurea o un diploma rilasciati da Facoltà o Istituti universitari della Repubblica, cui il candidato abbia potuto iscriversi indipendentemente dal conseguimento della maturità classica.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al successivo art. 7, dovranno essere presentate, per via gerarchica, al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale delle accademie e biblioteche, entro 60 giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di vice-bibliotecario nelle Biblioteche pubbliche governative e, nell'affermativa, a quali.

Inoltre il candidato dovrà indicare nella domanda in quali delle lingue estere di cui all'art. 10 del presente bando intende sostenere la prova.

Non è consentito ai candidati presentare documenti oltre la data di scadenza dei termini previsti dal primo comma del presente articolo.

Art. 7.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'Ufficio dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

B) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

C) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60 da rilasciarsi dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno legalizzato dal prefetto;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale. dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto;

G) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione. Analogo documento potranno produrre i militarizzati e assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I candidati ex combattenti, dovranno, inoltre, presentare una dichiarazione della competente autorità militare, dalla quale risulti se l'interessato sia stato sottoposto, e con quale esito, a giudizio di discriminazione, per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, salvo che la predetta dichiarazione integrativa non risulti espressamente rilasciata ai sensi della circolare n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero una dichiarazione d'invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 588.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministro per l'Africa italiana; i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della citata circolare Stato Maggiore dell'Esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o, internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la loro residenza.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato;

H) originale della laurea o del diploma universitario o copia autentica dei medesimi;

I) copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio;

L) certificato, rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato;

O) elenco in doppia copia ed in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni, ed altri eventuali titoli che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 8.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art. 3, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti in altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di vice-bibliotecario in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, senza conseguirvi l'idoneità, esclusi i candidati ex combattenti, quelli reduci dalla deportazione da parte del nemico, e quelli profughi dei territori di confine e dall'Africa italiana e quelli addetti alla bonifica dei campi minati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 10.

Al concorso si applicano le disposizioni del regolamento per i concorsi speciali nelle Biblioteche pubbliche governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, e, in quanto non contrastanti con le disposizioni stesse, quelle del regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 11.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno resi noti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicati agli interessati, e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia medioevale e moderna o di letteratura italiana;

b) svolgimento di un tema su materia concernente i servizi delle Biblioteche pubbliche governative e le attribuzioni delle Soprintendenze bibliografiche;

c) versione in italiano, dal francese, dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato.

Prove orali:

a) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

b) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;

c) nozioni sulla legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio; elementi sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nella prova scritta di cui alla lettera c) è consentito, con le cautele che la Commissione crederà di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 2, comma 7°, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1949, n. 454, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di punti 3 per diplomi o certificati di studi compiuti, con particolare riguardo a quelli attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 3 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 3 per idoneità conseguita in uno o più concorsi per posti del grado iniziale del ruolo bibliotecari.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati, agli appartenenti a categorie assimilate e agli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione, saranno osservate le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, e nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1950

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *ottobre* 1950
Registro n. 36, *foglio n.* 346

(4351)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a trenta posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1030, che ha dettato norme sugli esami di ammissione alla carriera dei geometri del Corpo del genio civile;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nella pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, che reca disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione a pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-1943;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente l'estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, circa l'ammissione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 3 settembre 1947, n. 885, col quale sono stati estesi ai profughi dei territori di confine i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, mediante il quale sono stati estesi ai profughi d'Africa i benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei reduci;

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939, con il quale è stato bandito il concorso a quarantacinque posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile;

Visti i decreti Ministeriali 31 dicembre 1940, n. 23764, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1941, registro n. 4, foglio n. 293 e 22 aprile 1941, con i quali sono state apportate varianti al concorso stesso e ridotto il numero dei posti a trenta;

Visto il decreto Ministeriale 8 aprile 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1948, con il quale è stato indetto un concorso per esami riservato ai reduci, a trenta posti di geometra aggiunto in prova (gruppo *B*) del Corpo del genio civile;

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1948, n. 30845, registrato alla Corte dei conti l'11 stesso mese al registro n. 21, foglio n. 154, col quale il termine per la presentazione delle domande per partecipare al concorso anzidetto è stato prorogato a tutto il 20 ottobre 1948;

Visto il decreto Ministeriale 20 maggio 1948, n. 3524, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1948, n. 182, col quale al predetto concorso sono stati ammessi a partecipare anche i profughi dei territori di confine e i profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1948, n. 36195, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1948, al registro n. 26, foglio n. 40, col quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 16 settembre 1942, n. 18551, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1943, registro n. 1, foglio n. 281, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del succitato concorso a trenta posti di geometra aggiunto in prova del Genio civile bandito coi decreti Ministeriali 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 citati nelle premesse;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso indetto col succitato decreto Ministeriale 8 aprile 1948;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati vincitori del concorso a trenta posti di geometra aggiunto in prova del Corpo del genio civile, riservato a favore dei reduci, indetto col già citato decreto Ministeriale 8 aprile 1948:

1. Di Maggio Mario . . . punti 17,58
2. Molinari Francesco . . . » 17,25
3. Paccusse Giovanni . . . . » 16,84
4. Rogantin Luigi . . . » 16,44
5. Gentile Celestino . » 16,34
6. Canavese Gino . . » 16,24
7. Di Cintio Mario . » 16,15
8. Manente Angelo . » 16,00
9. Quadrani Renzo . » 15.42
10. Restuccia Enrico . . » 15,34
11. Scicchitano Evelino » 15,18
12. Ambrosio Fausto » 15,17
13. Iagulli Aldo . » 15.08
14. Valdettaro Luigi » 15,00
15. Cerreta Carlo Alberto » 14,84
16. Tramonti Alvaro » 14,83
17. Giannetto Giuseppe » 14,75
18. Ciccarella Mario » 14,64
19. Camponeschi Gerardo » 14,34
20. Francesconi Manlio » 14,08
21. Berardi Cristoforo . » 14,00
22. Demarin Antonio » 13,84
23. Di Salvatore Giuseppe » 13,75
24. Frascarelli Angelo » 13,68
25. Poggi Mario . » 13,67
26. Mariani Carlo . » 13,58
27. Lucchini Paride . » 13,50
28. Dini Enzo . . » 13,42
29. Bacicchi Luigi . » 13,34

Art. 2.

Il sig. Quadrani Renzo, che superò le prove scritte nell'analogo concorso originario di cui ai decreti Ministeriali 31 dicembre 1940 e 22 aprile 1941 e che, ammesso a sostenere le sole prove orali, in applicazione del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27 e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, nel concorso indetto con decreto Ministeriale dell'8 aprile 1948, ne è risultato vincitore, tenuti presenti il punteggio conseguito e la graduatoria approvata con il decreto Ministeriale 16 settembre 1942, n. 18551, potrà conseguire la nomina in prova, se soggetto al periodo di esperimento, con decorrenza ai soli effetti giuridici dal 19 gennaio 1943 prendendo posto come segue:

Quadrani Renzo, punti 15,42, tra i colleghi Mascaro Rosario punti 15,78 e Meschino Ernesto, punti 15,33.

Roma, addì 16 giugno 1950

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1950
Registro n. 19, foglio n. 375. — IZZI

(4349)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Rovereto.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III) vacante nel comune di Rovereto (Trento), indetto con decreto Ministeriale 26 maggio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 16 giugno 1950;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 settembre 1950, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del con-concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe del comune di Rovereto (Trento) nell'ordine come appresso indicato:

1. Marchica Gaetano . . . . punti 95,36 su 132
2. Del Bene Giovanni . . . . . » 88,09 »
3. Baldassarre Luigi . . . . . » 87,07 »
4. Roccella Davide . . . . » 86,62 »
5. Livi Filiberto . . . » 86,09 »
6. Colombo Ettore . . . » 86,01 »
7. Romiti Giovanni . . . . » 85,90 »
8. Buccheri Bruno . » 85,10 »
9. De Cesaris Enrico . . » 84,50 »
10. Ferri Giovanni . » 84,36 »
11. Mazzoni Francesco . » 84,08 »
12. Zito Ludovico, coniugato, quattro figli, ex combattente, croce al merito di guerra » 84,06 »
13. Favilla Carlo, coniugato, due figli » 84,06 »
14. Trotti Luigi . . . » 84,02 »
15. Dal Bosco Francesco . » 83,07 »
16. Polazzi Tito . . » 81,83 »
17. Vivalda Alessandro . . » 79,69 »
18. Panza Filomeno Fiore » 79,61 »
19. Mignanelli Giorgetti . . . » 78,75 »
20. Gaetano Renato . . » 78,59 »
21. Draghetti Adelmo . » 76,66 »
22. Perta Angelo . » 75,75 »
23. Fiorentin Antonio » 74,35 »
24. Balduzzi Luigi . » 73,52 »
25. Cantarini Giulio . . » 70,66 »
26. Chiarello Salvatore . » 70,50 »
27. Ferro Girolamo . » 69,72 »
28. Manzini Dario, coniugato, due figli, partigiano combattente » 68,50 »
29. Timineri Sebastiano, coniugato, fratello caduto in guerra . . » 68,50 »
30. Abbaticchio Pietro . » 67,36 »
31. Milioni Arturo » 66,50 »
32. Seccia Giorgio » 65,01 »
33. Conte Paolo » 63,91 »
34. De Palo Vittorio » 63,64 »
35. Succi Cimentini » 63,08 »
36. Bisulca Carmelo » 62,71 »
37. Sgrò Pietro » 61,50 »
38. Di Palma Leucio . » 61,43 »
39. Cantonati Pietro » 61,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 settembre 1950

Il Ministro: SCELBA

(4317)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 10464 in data 25 marzo 1950, con il quale veniva fatta la dichiarazione dei candidati vincitori per ciascun posto di medico condotto messo a concorso in questa Provincia con decreto n. 17945 in data 20 luglio 1947;

Visti i successivi decreti n. 20203 in data 4 luglio 1950 e n. 23750 in data 2 settembre 1950, con i quali venivano apportate parziali modifiche a quello precedente;

Considerato che a seguito della mancata accettazione della seconda condotta medica di San Bartolomeo in Galdo da parte del vincitore dott. Mongillo Michele, il dott. Sciarrillo Antonio, a norma dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, è stato interpellato ed invitato a dichiarare, entro il

termine perentorio di 15 giorni, se accettava tale sede resasi vacante;

Considerato che il dott. Sciarrillo ha comunicato a questa Prefettura di non accettare tale posto;

Considerato che nessuno dei vincitori che seguono in graduatoria il dott. Sciarrillo ha indicato la condotta di cui trattasi in ordine preferenziale rispetto a quella da ciascuno di loro rispettivamente vinta;

Visto che il dott. Antonelli Pasquale, primo tra gli idonei non dichiarati vincitori, ha indicato tra le condotte richieste la seconda di San Bartolomeo in Galdo;

Visti gli articoli 26 e 56 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ad ulteriore parziale modifica del citato decreto n. 10464 in data 25 marzo 1950, il dott. Antonelli Pasquale è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di San Bartolomeo in Galdo.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 15 settembre 1950

Il prefetto: DE SENA

(4318)

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Benevento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 24357-*bis* del 16 settembre 1949, con il quale veniva fatta dichiarazione delle candidate vincitrici per ciascun posto di ostetrica condotta messo a concorso in questa Provincia con decreto prefettizio n. 17945 del 20 luglio 1947;

Visto che a seguito della mancata accettazione della condotta ostetrica della vincitrice signorina Della Pia Olimpia si procedette di volta in volta all'invito delle candidate successivamente classificate signorina Carcaterra Loreta, Acernese Artesia Nadia, Mori Ilva e Gaiba Bruna che tutte rinunziarono al posto predetto;

Che infine fu interpellata la signorina D'Elia Eva, già assegnata alla condotta di Ginestra degli Schiavoni che accettò la nomina a tale posto;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del citato decreto n. 24357-*bis* del 15 settembre 1949, la signorina D'Elia Eva è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Circello.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Benevento, addì 20 settembre 1950

p. *Il prefetto*: DE LUCA

(4319)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visti i due precedenti decreti in data 3 luglio 1950, n. 20340 e n. 22510, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 giugno 1946 e sono stati designati i vincitori dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che i dottori Pari Bruno, Scarabelli Quintino, Guidi Carlo, Micheloni Archimede, Parigi Cesare, hanno rinunziato alle condotte mediche di Belgioioso, Montebello, Santa Giulietta, Certosa di Pavia, Vidigulfo, delle quali erano stati dichiarati vincitori col citato decreto prefettizio n. 22510 del 3 luglio 1950;

Ritenuto che in conseguenza delle rinuncie di cui al precedente comma, i posti rimasti scoperti debbono essere assegnati agli aspiranti che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine di preferenza da essi indicato nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Viste le dichiarazioni di opzione, di accettazione e di rinuncia dei concorrenti regolarmente interpellati circa l'assegnazione in sedi indicate nelle loro domande precedentemente a quella che venne loro attribuita col suddetto decreto prefettizio;

Considerato che il dott. Guidi Carlo, assegnatario della condotta di Santa Giulietta, ha dichiarato di rinunziare a detta condotta e di accettare quella di Montebello;

Ritenuto che in conseguenza di quanto sopra i dottori Baccheroni Francesco, Guidi Carlo, Verdi Enrico, Pavesi Luigi e Casalino Carlo hanno acquistato il diritto di subentrare nei posti rimasti scoperti in seguito alle rinuncie ed agli spostamenti verificatisi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla designazione dei vincitori di detti posti;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti sanitari sono assegnati alle condotte mediche per ciascuno indicate:

1. Baccheroni dott. Francesco assegnato a: Belgioioso;
2. Guidi dott. Carlo assegnato a: Montebello;
3. Verdi dott. Enrico assegnato a: Santa Giulietta;
4. Pavesi dott. Luigi assegnato a: Certosa di Pavia;
5. Casalino dott. Carlo assegnato a: Vidigulfo.

Il presente decreto, a norma dell'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni e dei Consorzi interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina dei medici condotti designati vincitori.

Pavia, addì 20 settembre 1950

Il prefetto: FLORES

(4320)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.